



## **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SUL TERRITORIO COMUNALE**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18.02.2017*

### **INDICE**

**ART. 1 – OBIETTIVI**

**ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI**

**ART. 3 – AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO**

**ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

**ART. 5 – PROCEDURA DI ACCESSO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

**ART. 6 – DECADENZA**

**ART. 7 – ISPEZIONI E CONTROLLI**

*Allegati:*

**Modello A) - RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI CUI AL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SUL TERRITORIO COMUNALE**

## **ART. 1 – OBIETTIVI**

1. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di promuovere il risanamento e la salvaguardia dell'ambiente e di garantire la tutela della salute pubblica incentivando la rimozione e lo smaltimento dei materiali e semilavorati contenenti amianto dagli immobili ad uso civile o destinati ad attività produttive e dei manufatti realizzati con tale materiale e prevenendo la creazione di discariche abusive.
2. In particolare, questo documento ha come fine quello di regolamentare criteri e modalità di concessione di un contributo economico a fondo perduto, per rappresentare la sensibilità e l'interesse dell'Amministrazione verso quanti provvedono a rimuovere materiali contenenti amianto e, nello stesso tempo, contribuire in parte all'onere del loro smaltimento.

## **ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Possono presentare richiesta di contributo soggetti privati, proprietari o titolari di diritti reali (es. usufrutto, etc.) o personali di godimento (es. locazione, etc.), di immobili e fabbricati ivi compresi i relativi annessi, titolari della pratica edilizia così come indicati all'Art.1 comma 1 del presente regolamento in regola con i pagamenti dell'imposta comunale sugli immobili.
2. Le unità immobiliari e i fabbricati oggetto del contributo devono essere ubicati sul territorio del Comune di Riomaggiore. Una unità immobiliare o un fabbricato può essere oggetto esclusivamente di una sola richiesta di contributo nell'anno solare. Qualora la richiesta si riferisca ad un condominio dovrà essere sottoscritta da tutti i condomini o, nel caso in cui la figura sia obbligatoria ai sensi del codice civile, da parte dell'amministratore di condominio.
3. Sono ammesse esclusivamente le richieste di contributo relative ad interventi avviati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Resta a carico del richiedente l'obbligo di acquisizione presso gli Uffici competenti dei titoli abilitativi, edilizi ed urbanistici, eventualmente necessari per l'esecuzione dell'intervento.

## **ART. 3 – AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO**

1. I lavori di bonifica compatibili con l'erogazione del contributo sono quelli relativi alla rimozione e smaltimento di materiali di componenti edilizi, manufatti e strutture costituiti da materiali contenenti amianto.  
Si considerano tali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti materiali: pannelli ed isolanti, tubazioni, serbatoi, canne fumarie, lastre piane o ondulate per la copertura di edifici, etc.
2. Gli interventi di cui sopra devono essere eseguiti in conformità alle norme vigenti in materia di bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto.

## **ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. *Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, il contributo concesso è determinato in Euro 1.000,00 (mille) e comunque per un importo non superiore al 50% della spesa sostenuta.*
2. L'erogazione del contributo avverrà in ordine cronologico rispetto alle domande presentate al protocollo comunale e ritenute ammissibili, fino ad esaurimento del fondo stanziato dall'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.
3. Il richiedente è ammesso al contributo solo nel caso in cui compri di essersi rivolto a ditte specializzate ed abilitate al trasporto, al conferimento e allo smaltimento del cemento-amianto.
4. Il contributo nei limiti di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sarà erogato direttamente al titolare della pratica edilizia che sia stato ammesso secondo le procedure di rendicontazione di cui agli articoli che seguono.

## **ART. 5 – PROCEDURA DI ACCESSO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. I privati cittadini che intendono avanzare richiesta di contributo devono, presentare al protocollo comunale l'apposito *MODELLO A RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI CUI AL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SUL TERRITORIO COMUNALE AUTOCERTIFICAZIONE* (in allegato modello A) in carta libera, debitamente compilato in ogni sua parte, in versione originale allegando copia fotostatica di un documento d'identità valido comprensivo della seguente documentazione, da prodursi in copia autenticata mediante sottoscrizione dell'istante:

- copia del formulario di trasporto e dichiarazione da parte dello smaltitore di avvenuto smaltimento (o copia del formulario timbrata dal ricevente)
- copia della comunicazione all'ASL 5 relativa al piano di smaltimento (a cura della Ditta esecutrice)
- copia della fattura relativa all'intervento di smaltimento
- eventuale dichiarazione da parte di ditta specializzata di avvenuta bonifica
- dichiarazione attestante il rispetto delle normative di legge in materia di bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto e il rispetto del presente regolamento.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo generale della richiesta di cui sopra, completa di tutti gli allegati verrà, previa le opportune verifiche di regolarità, erogato il contributo nelle forme e nei modi indicati nel modulo di richiesta.

## **ART. 6 – DECADENZA**

1. Il verificarsi di una delle seguenti condizioni comporterà la decadenza dall'assegnazione del contributo:

- accertamento da parte dell'Ufficio comunale competente di false dichiarazioni e/o falsa documentazione. E' fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per quanto di competenza;

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'Ufficio competente provvederà a revocare il contributo, qualora già concesso, ed avviare le procedure di recupero, qualora fosse stato già erogato.

## **ART. 7 – ISPEZIONI E CONTROLLI**

1. L'Ufficio Comunale competente potrà effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso gli immobili ed i fabbricati dei richiedenti o beneficiari oggetto del contributo al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese.